

numero			Bellinzona
4313	fr	3	22 agosto 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione professioni mediche
Direzione del progetto legge sulle
professioni psicologiche
3003 Berna

Avamprogetto di ordinanza sulle professioni psicologiche e rapporto esplicativo; indagine conoscitiva

Egregi Signori,

ci riferiamo all'indagine conoscitiva menzionata a margine del 18 giugno 2012. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino vi ringrazia per l'opportunità concessagli e coglie volentieri l'occasione per formulare le proprie osservazioni al riguardo.

Inoltre, esso prende atto che per l'occasione tutti i documenti sono stati inviati di primo acchito in versione italiana, quindi tutti i testi sono stati tradotti per tempo in maniera adeguata e di questo si rallegra e lo interpreta quale segnale positivo per il futuro.

Premessa generale

Il Consiglio di Stato prende anzitutto atto del fatto che l'entrata in vigore della nuova legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi) è ora prevista per il 1. marzo 2013, e non più per il 1. gennaio come inizialmente comunicato. La complessità della materia e i molteplici aspetti che necessitano ancora di un disciplinamento di dettaglio giustificano senz'altro questa decisione. Ciò nonostante la scrivente autorità ritiene che l'avamprogetto di ordinanza soffra ancora delle incertezze persistenti. Riteniamo infatti che vi sia una grossa incongruenza per quanto riguarda il grado di dettaglio delle varie disposizioni contenute nell'avamprogetto. Se da un lato vengono ad esempio indicate con grande dettaglio i dati che la segreteria della Commissione delle professioni psicologiche potrà raccogliere, dall'altra parte l'ordinanza è estremamente vaga proprio su quei temi che invece richiedono risposte concrete.

La scrivente autorità ritiene pertanto insufficiente in particolare il grado di dettaglio degli articoli 2 e 5 dell'avamprogetto, che regolamentano in modo estremamente generico e vago sia la durata dei perfezionamenti, sia i requisiti posti all'accREDITAMENTO dei cicli di perfezionamento. Siamo dell'avviso che in un campo così poco armonizzato come quello delle professioni psicologiche l'ordinanza debba fissare perlomeno i paletti principali relativi alle tematiche di cui sopra.

Il Consiglio di Stato non condivide l'impostazione secondo cui questi requisiti vengano disciplinati in una semplice ordinanza del Dipartimento federale degli interni e magari nemmeno posti in consultazione. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare i requisiti posti all'accreditamento dei cicli di perfezionamento non riguardano infatti unicamente i diretti interessati, vale a dire coloro che offriranno questi cicli, bensì indirettamente, ma in maniera non meno importante, anche i pazienti, il cui trattamento dipenderà in modo determinante dalla qualità della formazione di cui godranno gli operatori sanitari in questione.

A livello di disposizioni transitorie il Consiglio di Stato saluta invece favorevolmente il fatto che nei cicli di perfezionamento modulari in psicoterapia delle tre associazioni professionali più importanti a livello nazionale (FSP, ASP, SBAP) accreditati provvisoriamente verranno considerati anche i percorsi individuali tanto diffusi nel nostro Cantone. La mancata considerazione di questi percorsi avrebbe creato enormi problemi a molti degli psicoterapeuti attualmente in formazione in Ticino.

Salutiamo pure favorevolmente la decisione di disgiungere l'entrata in vigore del futuro registro per le professioni psicologiche da quella relativa alle altre disposizioni. L'esperienza del registro delle professioni mediche universitarie ha insegnato che la messa a punto del registro richiederà verosimilmente ancora parecchio tempo.

Osservazioni puntuali

Per quanto riguarda le singole disposizioni osserviamo quanto segue. Le disposizioni che non sono specificatamente menzionate sono approvate.

art. 1

Il nostro Cantone sostiene il Consiglio federale nella decisione di limitare per il momento i titoli federali di perfezionamento a quelli di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPPsi.

Art. 2

Come precisato in entrata lo scrivente Consiglio ritiene insufficiente disciplinare nell'ordinanza unicamente la durata del perfezionamento. Altri aspetti sono degni di figurare a questo livello, quali ad esempio le modalità con le quali il futuro psicoterapeuta o psicologo dovrà svolgere la propria pratica clinica, o i requisiti fondamentali a livello teorico.

Per quanto riguarda la durata minima e massima dei perfezionamenti l'indicazione proposta appare discutibile. Non si comprende perché un perfezionamento in psicoterapia potrebbe anche durare quanto un perfezionamento in neuropsicologia. La forchetta da due a quattro anni per i perfezionamenti in psicologia appare pertanto arbitraria e troppo ampia. A differenza dell'avamprogetto oggetto della presente indagine conoscitiva l'ordinanza federale sulle professioni mediche universitarie disciplina ad esempio in dettaglio, nel proprio allegato, la durata dei singoli cicli di perfezionamento. Il Consiglio di Stato ritiene pertanto che anche l'ordinanza sulle professioni psicologiche debba indicare con precisione la durata dei singoli cicli di perfezionamento in psicologia menzionati all'articolo 8 LPPsi.

Il capoverso 3 non sembra inoltre essere in sintonia con l'articolo 6 capoverso 2 LPPsi, che stabilisce che "*in caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzionalmente*". Il medesimo disciplinamento vige del resto nell'ambito delle professioni che soggiacciono alla legge federale sulle professioni mediche universitarie (articolo 18 capoverso 2). Non si vede perché il perfezionamento in psicoterapia possa durare al massimo una volta mezzo il periodo massimo previsto a tempo pieno, quando i medici dispongono di più tempo per concludere il proprio perfezionamento a tempo parziale. Va inoltre ricordato che il perfezionamento può anche protrarsi a causa delle difficoltà dello studente nel trovare un posto di stage, soprattutto in un cantone linguisticamente isolato come il nostro.

Con riferimento al capoverso 3 si chiede inoltre l'introduzione di una disposizione transitoria, considerato che molti Cantoni non conoscono oggi alcun limite temporale per la conclusione del ciclo di perfezionamento. L'applicazione indistinta e immediata del capoverso 3 agli operatori oggi in formazione escluderebbe immediatamente una determinata categoria dalla possibilità di concludere il proprio perfezionamento.

Art. 3

Per quanto riguarda il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri si auspica che la Confederazione si adoperi affinché possano essere concordati e stipulati accordi sul reciproco riconoscimento almeno con i paesi limitrofi. Si ricorda che per questioni linguistiche (e la psicologia e la psicoterapia si fondano sulla comunicazione verbale con il paziente) molti ticinesi studiano in Italia. Si auspica pertanto che gli stessi non vengano discriminati e che possano per lo meno sapere in anticipo se il loro perfezionamento all'estero sarà riconosciuto o meno una volta terminato il ciclo. **In questo senso lo scrivente Consiglio chiede esplicitamente che la CoPsi si esprima anche a titolo preliminare su richieste d'informazione.**

Art. 5

Come già espresso in precedenza lo scrivente Consiglio ritiene che i requisiti principali che verranno posti all'accreditamento dei cicli di perfezionamento debbano essere ancorati nell'ordinanza stessa.

Art. 6

Per quanto riguarda la denominazione dei singoli titoli di perfezionamento (capoverso 3) non si comprende perché nella versione italiana del testo è stato omesso l'aggettivo *federale*. Sia nella versione tedesca che in quella francese si parla di diploma riconosciuto *a livello federale*. Questa precisazione figura pure in praticamente tutti i diplomi e attestati riconosciuti dall'Ufficio federale della formazione e della tecnologia. Lo scrivente Consiglio ritiene si tratti di una precisazione importante, che non va omessa solo per semplificare la denominazione.

Art. 7

Il proposto articolo 7 si fonda sulla legislazione attuale, secondo cui il Titolo II della direttiva UE 2005/36 non trova provvisoriamente applicazione in Svizzera. Questa situazione cambierà però già in ottobre 2013 e richiederà pertanto un adeguamento dell'Ordinanza già nel corso del 2013.


Art. 9

Pur comprendendo le giustificazioni di tipo giuridico (la Commissione federale sulle professioni psicologiche potrà formalmente entrare in funzione solo con l'entrata in vigore della legge) appare singolare il fatto che i Cantoni siano invitati a pronunciarsi sull'elenco di cui all'allegato 2 prima che questo elenco sia stato esaminato da esperti del ramo. **Per il Canton Ticino è comunque fondamentale che i percorsi individuali di perfezionamento in psicoterapia, assai diffusi nel nostro Cantone, possano continuare ad essere riconosciuti in qualche modo perlomeno durante il periodo transitorio fino al 2018, integrandoli – come sembra essere previsto anche secondo le informazioni forniteci dal vostro Ufficio - nei cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente.**

Con la massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella



Copia per conoscenza a:

- Divisione della salute pubblica, Residenza
- Deputazione ticinese alle camere federali, Residenza